

Ricorso di
Sadovani Giovanni

alla

Commissione Centrale Imposte

Bonferraro li 5-Giugno 1931-

ECCELLENZA

R O M A

Mi permetto renderle noto, che il ricorso di mio fratello, del quale Le feci cenno già altra volta é stato spedito in questi ultimi giorni dall'Agenzia delle imposte di ISOLA della SCALA alla COMMISSIONE CENTRALE di ROMA.

per darle maggiori delucidazioni in proposito, avrei desiderio di parlarne personalmente con Lei. per tanto La pregherei a voler esser meco si gentile da dirmi se nei giorni della settimana ventura potrei trovarla in villaggiatura nel Mantovano o veronese, o se devo venire fino a Roma, ed in qual giorno, chiedendole scusa della presente
La ossequio

Guido Tomasi

Ostiglia 9/6/93

Ivane Carissimi,

L'amico Calvane m'avverte
che L. ha scritto riguardo il suo ricco zio
come L. ha parlato a Mantova

Vi ha chiesto se sarei qui in
questi giorni. Ho cap. contati e disposti vari
proprietari a Roma. Per non far un viaggio
inutile scrivete subito fissando l'appuntamento

Al fratello di Calvane conosci un mio
figlio e presentatelo. Cioè all'Ingegnere

Ermanno Moi

OSTIGLIA



S. L.

Bonomi Prof. Vario

Piazza Libertà 47

Roma

= 9/6/931

Franc Carpinic,

Il latru d'illo prupetu e
l'amici Palovani Porrami fratelli n'
Zornaf. ch tu ben conosci

Piccola, con lei accostata,
n' accostandalo

Cia. aff. frummi Mⁱ

Ermanno Moi

OSTIGLIA

L. P. Ponomi Prof. Vane

Piazza Libertà 41

Roma

Franco Laufferio,

Osipka' 14/6/931

Mi pay stavo. che a tutt'ogg' tu non
abbia risposto alla lettera dell'amico Patovani e Bonferraro
ed alla mia cartolina in riguardo all'appuntamento che dovrai
fare al Patovani circa la sua venuta a Roma riprova il
nostro ricorso alla Commissione Centrale contro la Tassa.

Piccola l'amico Patovani non solo fare
un viaggio inutilmente a Roma, oggi e' venuto espres-
samente ad Osipka' da me, per prepararmi e' scriverti
la lettera presente.

Ti prego quindi vivamente volermi
fornire a volta a volta (scrivendo direttamente al
Patovani a Bonferraro (Verna) se tu sarai entro
la settimana entrante a Verna o Mantova, qualora non
verrai prima a lui il giorno che potrai ricevere
a Roma. Ti raccomando vivamente e te saluto caramente

Il tuo amico
Franco

Douglas 22 June 1951

Una Pueleng, Franca Bonini

Roma

Il Motore e mio fratello che
viene a trovarla per il voto
Riverso di qu'glie ne oh Parlat
a Mantova, chi Pender del Sisto
Solentandola & Per oblietas

mu

Padovani. Tommaso

TOMASO PADOVANI

(Verona)

BONFERRARO

N. 1010 Rimesso al fattorino ad ore 10 10

(Mod. 30 Telegr. 1929)

($\frac{1}{7}$)

INDICAZIONI DI URGENZA

= SUA ECCELLENZA BONOMI ROMA

UFFICIO TELEGRAFICO

DI

ROMA

A.
Per
Per
Posta raccomandata

ROMA

comandata

Indicare tutti i indirizzi

• MP •
• TR •
• GP •
• GPR •
• TMA •
• CTA •

Il Governo non assume alcuna responsa-

Le tasse riscosse in meno per errore od a seguito di ritardo o di imperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In

mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il

22

1922

20

Per il Circuito

28

Ricevuto

20



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti

BONFERRARO 5 11/10 22 9/5

VERRÉ MERCOLEDÌ ROMA PRÉGO RISPONDERMI - PADOVANI ? =

Comasco Padova Bonferraro
Sta bene mercoledì 20/10/22

Ratei correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti pagamenti e riscossioni mediante postagiro, senza limitazione d'importo ed esente da qualsiasi tassa

Col. 6 - 1-7-23-VII. - S.I.T.A. Ancona - C. 1.000.000

10-S-22194-UC
11077-11011

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a sicura quando è incaricato di una riscossione.

AGENZIA
DIREZIONE
VIA DELLE

N. B. - Primo lembo da piegare

Padovani Giovanni

entro agosto =

Prima mano 1/2

Seconda -

certa sempre

copie copie

Sett. Commissione Centrale
Imposte Dirette,

Il sottoscritto Padovani
Giovanni ha fatto ricorso a cotesta
Gen. ^{na} Commissione e con una ~~memoria~~ ^{memoria}
memoria in data 1° agosto ^{anno corrente,} debitamente
depositata presso cotesta Segreteria, ha
sviluppati i motivi del ricorso stesso.

Aveudo perciò ampiamente illustrate
le sue ragioni, fa viva istanza
perchè venga sollecitata ~~la disamina~~
^{la sua vertenza} ~~la disamina~~ decisa.
I motivi di urgenza si desumano
dal bisogno ^{famigliare e patrimoniale di} ~~che~~ ^{interarsi} risolvere
presto ogni e qualunque

pendenza relativa al suo unico
commercio dal quale si è definiti-
tivamente ritirato fino del 13
agosto 1929.

Con ossequi

Roma,
Tel. int. 60-520

7 agosto 31.

Eccellenza,

ho ricevuto la sua
raccomandata del 4 corrente, e stamani
ho provveduto a consegnare le memorie
alla Segreteria della Commissione
Centrale delle Importe; anzi le ho
consegnate personalmente al Segretario,
come era suo desiderio, il quale
ha detto che va tutto bene.

Domani le spedirò i
libri.

Voglio grazie i suoi
ossequi anche per la sua
gentile Signora
Diana.

Fda Mengonelli



Assogno L.

Mittente

Destinatario

Destinazione

Spesa L.

Espresso L.

Firma

Manosuth

3431

Sec. Reuoni

Reuoni e Comiti

Reu



È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 3 mar. 98,

Caro Tadovani;

La lettera in via del
tutto confidenziale, che la decisione
della Commissione era favorevole.
Ma avevo promesso di non
informare l'interessato fino
a che non ricevesse il comu-
nicato ufficiale.

Ora bisogna premettere
la difesa davanti la Commis-
sione provinciale, ~~che~~ ^{entrando}
nel merito della vertenza. Io
ho qui parecchi documenti.
~~per~~ che ella mi ha conse-
gnato e che sono a sua
disposizione. Se è urgente
mandarli li manderò.

salute se vi è possibilità
di ottenere potrei portarvi
in stesso verso il 12 o
il 14 del corrente mese, avendo
in quell'epoca recarmi a
volta passando da Verona.
~~Conviene saluti~~ cordiali

salute

Padovani Giovanni

(Verona) Bonferraro (Verona)

C. C. I. Verona N. 10679

Bonferraro, li 31 - OTT / 931 - 192

ECCELENZA IVANOE PROF. BONOMI

ROMA

credo sia mio dovere renderle noto che di questi giorni ho avuto notificazione della decisione della commissione centrale circa il ricorso da me presentato, e da V.ECC. così validamente patrocinato.

Le due decisioni della commissione di Verona vennero annullate, e ritornati gli atti per nuovo giudizio.

per il momento non posso che esprimere a vostra eccellenza tutta la mia riconoscenza, ed i miei più sentiti ringraziamenti.

godo mi si presti l'occasione di porgere a V.ECC. i miei più rispettosi ossequi.

devv. ed obo/

Padovani Giovanni

Padovani Giovanni

(Verona) Bonferraro (Verona)

C. C. L. Verona N. 10679

RACCOMANDATA

Bonferraro, li

3/II/1931/X
192

ECCELLENZA ON. AVV. PROF. IVANOE BONOMI

R O M A

Avendo saputo per mezzo del Sig. Armando Moi che
Ella deve venire a Verona verso la fine della settimana,
mi permetto pregarla di portare con se i miei documenti
riguardanti il ricorso alla Commissione centrale
per i redditi di ricchezza mobile.

Personalmente e per mezzo di mio fratello mi farò
un dovere di venirle ad ossequiare al Suo arrivo alla
stazione di Verona, ed in tal occasione Lei potrà rimet-
termi.

Godo poterle porgere i miei rispettosissimi ossequi
e ringraziamenti.

Devv. ed obbl.

Padovani Giovanni

*Scritto il 9 nov. 31
che se ha
urgenza
altrimenti
porterò io
a Verona
i doc.*

Padovani Giovanni

(Verona) Bonferraro (Verona)

C. C. I. Verona N. 10679

raccomandata

Bonferraro, li 24 - XI - 93 - 192

ECCELENZA IVANO AVV. PROF. BONOMI

ROMA

In seno alla presente Le allego il memoriale che verrà presentato alla spett/
Commissione per i redditi di ricchezza mobile; memoriale che già espresse il
desiderio di vedere ed eventualmente modificare.

Mi permetto notarLe che se Lei crederà di modificare il predetto memoriale Le
faccio in modo conciso, tale essendo il desiderio della Commissione.

Godo mi si presti l'occasione di porgere a EC.V. i miei più
rispettosi ossequi.

dirot. Padovani

Onorevole Commissione Centrale per i Redditi di Ricchezza Mobile

R O M A

R i c o r s o

Il sottoscritto PADOVANI GIOVANNI, commerciante, di Bonferraro (Verona) elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Arrigo Tedeschi, in Via Crescenzo 19 chiede l'annullamento della decisione 14 giugno 1929 della Onorevole Commissione Provinciale di Verona, notificategli nel 15 luglio successivo, con la quale si è ritenuto a suo carico un reddito imponibile derivante dal commercio dei cereali, a far tempo da 1 gennaio 1926 di Lire trentamila. Ricorre pure per l'annullamento della decisione della stessa Commissione su lo stesso obbietto resa in data 17 maggio 1929 con la quale si è ritenuto a suo carico un reddito di Lire 40.000 con pari decorrenza. La decisione ora nominata non venne mai notificata al ricorrente.

A quanto consta al ricorrente. - a proposito del reddito che interessa - i fatti si son svolti nei termini che seguono:

La Agenzia delle Imposte di Isola della Scala aveva accertato il reddito nella somma di lire 50.000 annue. La Commissione Mandamentale, su ricorso del-

l'odierno istante aveva ridotto il reddito a lire 15.000 (quindicimila) annue.

Da codesta decisione, profferita nel 20 Marzo anno corrente, ricorse tanto il sottoscritto quanto l'Ufficio.

Il sottoscritto aveva esplicitamente richiesto di essere sentito personalmente.

La Commissione Provinciale, omise di notificare al sottoscritto l'udienza in cui il duplice ricorso sarebbe stato trattato, e, come già si disse, deliberò sul ricorso dell'Ufficio nella udienza del 17 Maggio 1929, accogliendo parzialmente il ricorso, in parola e così portando il reddito imponibile del sottoscritto a L.40.000.

La relativa decisione - mai notificata - fu però trasmessa all'Ufficio distrettuale delle imposte di Isola della Scala.

Successivamente la Commissione Provinciale fissò l'udienza per la decisione del ricorso del sottoscritto e gliela notificò. In detta udienza - (14 Giugno 1929) la Commissione, sentito il sottoscritto e il relatore, deliberò "di accogliere parzialmente l'appello del contribuente fissando il reddito in L.33.000 con decorrenza del 1° Gennaio 1926".

La procedura seguita dalla Commissione è evidente-

mente nulla, illegale e deve essere cassata?

Di vero la Commissione doveva con unica decisione ed in unica udienza decidere del doppio reclamo. Quanto meno doveva notificare il contribuente dell'udienza destinata per la discussione del ricorso dell'Ufficio.

E' infine inconcepibile che la Commissione, dopo di avere deliberato su codesto ricorso - inaudita altera parte - accogliendolo presso che interamente abbia potuto conoscere, in via separata e successiva, d' del ricorso del contribuente, sul medesimo obbietto, pronunciando disformemente da quanto aveva già fatto.

Il contribuente si duole anche della sostanza di codesta seconda decisione, la quale, pur essendo lievemente a lui più favorevole della prima, non può non essere stata da questa influenzata.

Infine non è nemmeno concepibile la coesistenza di due decisioni, nella medesima vertenza, tra le stesse parti, sul medesimo obbietto, e disformi l'una dall'altra. Nè si comprende come la Commissione possa - secondo quanto suona il dispositivo della sua decisione seconda - aver accolto parzialmente l'appello del contribuente, quando si pensi che il contribuente aveva appellato contro la decisione della Comm. Mandamentale che determinava un reddito di lire 15.000 annue,

se ha portato quel reddito, com'è stato ripetuto, a lire 33.000.

Quasi tutto ciò non bastasse, è da ultimo a dirsi, che dopo la duplice decisione della Commissione Provinciale, il sottoscritto venne iscritto nel ruolo dell'Esattore, non già per il reddito ritenuto dalla decisione seconda, di lire 33.000, ma pel maggior reddito ritenuto dalla decisione prima, di lire 40.000

Il sottoscritto, chiede, per tutto ciò che la duplice decisione, ed in somma l'intera procedura venga annullata a tutti gli effetti.

Si riserva la presentazione di una memoria illustrativa e chiede di essere personalmente sentito.

ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER I REDDITI DI RICCHEZZA
MOBILE.

MEMORIA A SOSTEGNO DEL RICORSO

DI PADOVANI GIOVANNI

F A T T O

Il sottoscritto PADOVANI GIOVANNI venne proposto dall'Ufficio di Isola della Scala (Verona) per un reddito di L.50.000.-

La Commissione di 1^a istanza, con sua delibera del 20 Marzo 1929, ritenuto che il Padovani, contrariamente a quanto ha ritenuto l'Ufficio, forse in base ad erronee informazioni, è un negoziante di cereali di limitata importanza" giudicò l'accertamento dell'Ufficio "oltremodo esagerato" e ridusse l'accertamento a L.15.000. annue con decorrenza al 1° Gennaio 1926.-

Con la delibera di 1^a istanza ricorsero tanto il Padovani quanto l'Agente delle Imposte; il primo dolendosi che il reddito di 15.000 fosse ancora superiore alla realtà, il secondo insistendo sulla cifra di 50.000 lire.

Per un errore, di cui il Padovani è la vittima e pel quale reclama, alla Commissione Provinciale di

Verona giunse soltanto il ricorso dell'Agente delle Imposte, talchè detta Commissione; giudicando sull'appello di una sola parte e ritenendo il silenzio dell'altra come una tacita acquiescenza alle maggiori richieste dell'Agente, deliberò il 17 Maggio 1929 di accostarsi alla richiesta dell'Agente e portò il reddito a L. 40.000.-

Il Padovani che nulla aveva saputo del giudizio della Commissione Provinciale, alla cui udienza egli non venne invitato, e il cui responso egli non conosceva mai per regolare notifica, poté indirettamente sapere che ormai si era giudicato sul ricorso dell'Agente e non sul suo ricorso, il quale non era, per un deplorabile errore, giunto alla Commissione stessa.

Munito di regolare ricevuta del suo ricorso (il quale era stato presentato in termine) egli reclamò subito contro questo errore e chiese che fosse riparato. E allora finalmente il suo ricorso giunse alla Commissione Provinciale, la quale lo esaminò nella seduta del 14 Giugno 1929.

Ma la Commissione Provinciale, invece di annullare il suo precedente deliberato di un mese prima per esaminare, in un unico giudizio, gli appelli interposti dalle due parti, partì dalla sua precedente delibera (che fissava il reddito in 40.000 lire) e volen-

do accogliere parzialmente le ragioni dei Padovani, rifusse di circa un quinto la cifra del suo primo giudizio, stabilendo così il reddito da tassarsi in L.33.000.-

Siamo quindi di fronte a due giudicati della stessa Commissione Provinciale di Verona sul medesimo caso, un deliberato 17 Maggio 1929 - mai notificato che stabilisce il reddito in L.40.000; e un deliberato 14 Giugno 1929, notificato il 15 Luglio successivo, che lo stabilisce in L.33.000.-

D I R I T T O

I°

Le due delibere della Commissione Provinciale sono due decisioni contraddittorie sul medesimo caso.

Invero non si può dire che la seconda decisione sia la vera decisione definitiva, la quale annulla la prima e irregolare decisione.

Se fosse così le motivazioni della seconda decisione dovrebbero essere ben chiare ed esplicite. Esse dovrebbero affermare che la prima decisione è nulla perchè si è deciso sul reclamo di una parte e non dell'altra, della quale non si è naturalmente conosciute nè le ragioni scritte, nè quelle verbali non raccolte dal Collegio perchè al giudizio venne preso inaudita parte.

Invece la delibera del 14 Giugno 1929 non premette questa dichiarazione di annullità del primo giudizio, ma anzi implicitamente lo conferma facendo riferimento a quel giudizio per la sua nuova decisione.

Infatti se il primo giudizio si fosse correttamente annullato, la Commissione si sarebbe trovata a giudicare del reclamo dell'Agente e del Padovani contro il giudicato di primo grado che stabiliva il reddito in L.15.000. E quindi avrebbe dovuto dire, accogliendo parzialmente il reclamo dell'Agente, elevata quel reddito a L.33.000.-

Invece la Commissione partendo dal suo primo giudicato in L.40.000, e ritenendolo con ciò valido, esaminava una seconda volta il caso già esaminato e in riforma della prima sentenza, ritenendo erroneamente che il reclamo del Padovani fosse diretto al suo primo giudicato motivava così la sua seconda decisione: accogliere parzialmente l'appello del contribuente
===== fissando il reddito in L.33.000.- =====

Dunque esistono due giudicati emessi dalla stessa Commissione e sul medesimo caso, e che sono contraddittori fra loro.

II°

La Commissione di Appello non può giudicare due volte sul medesimo caso, e tanto meno giudicare una

seconda volta sul reclamo proposto contro la sua prima decisione.

Rinunciamo a dimostrare la fondatezza di questa proposizione. Tutti i principi del nostro diritto processuale concludono in questo senso. Se si ammettesse che la magistratura di un determinato grado può giudicare di un caso quante volte le piaccia, sarebbe inutile fissare norme precise per i tre gradi.

La Commissione (dopo aver giudicato, sul reclamo di una parte, il reddito tassabile essere di 40.000) ha creduto che il reclamo dell'altra parte si appuntasse al suo giudizio già emesso e quindi ha considerato il reclamo del Padovani, non già diretto al giudizio di 1° grado, ma rivolto contro il proprio giudizio di 2° e quindi ha scritto in testa al suo secondo giudizio di accogliere parzialmente l'appello del contribuente, riducendo da 40.000 a 33 mila il reddito da tassare.

Questi evidenti e gravissimi errori di diritto debbono essere riparati, e perciò: il sottoscritto riconferma la sua domanda, già formulata nel ricorso che la duplice decisione della Commissione Provinciale di Verona (17 Maggio e 14 Giugno 1929) venga annullata a tutti gli effetti.

Tale giudizio di codesta Ecc. Commissione sarà un

atto di vera giustizia perchè metterà nel nulla due decisioni assolutamente disformi a verità e tali da indurre il sottoscritto contribuente a cessare dal commercio (così come ha fatto il 13 Agosto 1929) per assoluta impossibilità a sottostare ad una tassazione che la stessa Commissione di prima istanza - perfettamente informata - doveva definire "oltremodo esagerata"

Isola della Scia, 1° Agosto 1931-IX°